

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
PER L'INFANZIA**

# **RESOCONTO STENOGRAFICO**

**INDAGINE CONOSCITIVA**

**4.**

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2002**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIA BURANI PROCACCINI**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
PER L'INFANZIA**

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**INDAGINE CONOSCITIVA**

**4.**

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2002**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIA BURANI PROCACCINI**

**INDICE**

	PAG.
<b>Sulla pubblicità dei lavori:</b>	
Burani Procaccini Maria, <i>Presidente</i> .....	2
<b>INDAGINE CONOSCITIVA SULL'ABUSO E LO SFRUTTAMENTO DEI MINORI:</b>	
<b>Audizione del ministro per l'innovazione e le tecnologie, dottor Lucio Stanca, in rela- zione alla tutela dei minori nella proble- matica della regolamentazione di Internet:</b>	
Burani Procaccini Maria, <i>Presidente</i> .....	2, 11 14, 15, 16
Giacco Luigi (DS-U) .....	13
Pellicini Piero (AN) .....	12
Stanca Lucio, <i>Ministro per l'innovazione e le tecnologie</i> .....	2, 13, 14, 15, 16

**La seduta comincia alle 14,15.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Sulla pubblicità dei lavori.**

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

**Audizione del ministro per l'innovazione e le tecnologie, dottor Lucio Stanca, in relazione alla tutela dei minori nella problematica della regolamentazione di Internet.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'abuso e lo sfruttamento di minori, l'audizione del ministro per l'innovazione e le tecnologie, dottor Lucio Stanca, in relazione alla tutela di minori nella problematica della regolamentazione di Internet.

Il ministro Stanca è accompagnato dai suoi collaboratori, dottor Ernesto Vozzi e avvocato Gabriella Mazzei.

Innanzitutto desidero ringraziare il ministro per aver accolto il nostro invito. Colgo l'occasione per precisare che lo scopo di questa audizione è ottenere chiarimenti su cosa sia possibile realizzare affinché i minori vengano tutelati nell'utilizzo di Internet. Ciò in relazione sia all'uso che gli stessi minori fanno della rete, sia all'utilizzo da parte di adulti ai fini dello scambio di immagini ed informazioni legate alla pedopornografia. Sottolineo che già nella scorsa legislatura si è

svolta un'indagine conoscitiva in materia di pedofilia e adesso si presenta la necessità di approfondire tale tema anche in considerazione di alcune mozioni discusse in Parlamento, dalle quali si evince che una delle problematiche più rilevanti al riguardo è proprio l'uso della tecnologia.

Le chiederei pertanto, signor ministro, di illustrarci quale sia la posizione del dicastero da lei diretto che, lo ricordo, è un ministero nuovo e, pur essendo senza portafoglio, può svolgere un ruolo di coordinamento tra il Ministero delle comunicazioni ed il Ministero dell'interno e fornire a questa Commissione gli opportuni strumenti per la sua attività conoscitiva, di indagine e controllo, agevolando così l'intera attività legislativa del Parlamento e delle altre Commissioni permanenti.

Do subito la parola al ministro per il suo intervento introduttivo.

LUCIO STANCA, *Ministro per l'innovazione e le tecnologie*. La ringrazio, presidente, per questo invito, che rappresenta l'opportunità di riferire il punto di vista del ministero da me diretto su un argomento così importante. Ho predisposto per l'occasione una documentazione che metto a disposizione della Commissione.

Il mio intervento si articolerà in più parti. Nella prima esaminerò il fenomeno Internet e il problema dell'uso distorto di questo straordinario strumento di crescita e della diffusione di contenuti illeciti e dannosi attraverso la rete; evidenzierò l'importanza di affrontare correttamente ed efficacemente il problema, anche sotto il profilo particolare della tutela di minori dai rischi derivanti dalla navigazione nello spazio virtuale.

Nella seconda parte evidenzierò i fattori che rendono estremamente complessa la regolamentazione di Internet e l'impor-

tanza di equilibrati e tempestivi interventi per un adeguamento normativo e, laddove necessario, per l'introduzione di nuove normative *ad hoc*; questa parte affronta anche il tema del rapporto tra regolamentazione e autoregolamentazione ed approfondisce la problematica, di rilevanza cruciale, relativa agli obblighi e alla responsabilità degli Internet *provider*.

Una terza parte contiene una rapida rassegna delle possibili soluzioni tecnologiche al problema del controllo dei contenuti illeciti e dannosi diffusi in Internet.

Infine, nella quarta parte illustrerò, per la prima volta in questa sede, una mia imminente iniziativa diretta ad affrontare - attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati interessati - in maniera più coordinata tale problema e porre in atto le necessarie misure.

Per quanto riguarda la prima parte sottolineo che la tecnologia Internet crea un complesso di comunicazioni potenzialmente infinito e continuo, che non può essere facilmente circoscritto ad un singolo Stato. La dimensione globale e il carattere aterritoriale della rete ne fanno un sistema unico nella sua complessità, che mette in discussione lo stesso principio di sovranità statale e i tradizionali sistemi di creazione e applicazione delle regole, sistemi che, basandosi sulla tangibilità di tempo e di spazio, non sono facilmente implementabili nello spazio virtuale. Ciò a tal punto che i teorici del diritto pubblico internazionale cominciano a prospettare nuovi modi e ambiti di produzione ed applicazione delle regole, che sappiano dare adeguate risposte alle esigenze di armonizzazione e unificazione poste dai nuovi mezzi di comunicazione e dai connessi processi di globalizzazione in atto.

L'uso sicuro di Internet e il contrasto alla diffusione di contenuti illeciti e dannosi sulle reti telematiche sono un tema di enorme rilievo, da tempo oggetto di un ampio dibattito in ambito nazionale, comunitario e internazionale, che si impone all'attenzione delle istituzioni. Un profilo particolare è rappresentato dalla tutela di minori dai rischi della navigazione in Internet e dai contenuti che possono pre-

giudicare il loro benessere psico-fisico e morale e l'evoluzione della loro personalità. Lo stesso sviluppo del settore delle tecnologie e dei servizi dell'informazione e comunicazione (ICT), di rilevanza strategica per lo sviluppo economico e socio-culturale del paese, dipende fortemente dal raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza nell'uso delle reti.

Il problema va affrontato sul piano repressivo, ma anche e soprattutto su quello conoscitivo e preventivo, attraverso una strategia unitaria e articolata in più interventi (di carattere non solo regolamentare), adeguata ed equilibrata, che si fondi su una corretta comprensione delle specifiche caratteristiche di Internet e della realtà telematica. Una strategia che, pur partendo del contesto economico, sociale e giuridico del nostro paese, si collochi in una prospettiva transnazionale che sia coerente con gli orientamenti espressi e le azioni intraprese a livello comunitario e internazionale. Una strategia, altresì, che crei un giusto equilibrio tra le immense possibilità offerte dalla rete e gli interventi di contrasto dei contenuti illeciti e dannosi, salvaguardando alcuni valori fondamentali, in particolare quelli che godono di copertura costituzionale. Una strategia che nel suo insieme tenga adeguatamente conto delle più moderne istanze di sicurezza sociale e di tutela della dignità umana, che richiedono adeguata protezione delle fasce deboli della società (minori, anziani, handicappati), ma anche della necessità di creare condizioni favorevoli allo sviluppo di un settore di rilevanza centrale per la crescita economica e socio-culturale del nostro paese.

Il fenomeno Internet per le sue stesse caratteristiche e per la sua costante e rapida evoluzione richiede nuovi metodi di valutazione ed analisi, idonei a valutarne gli effetti e gli sviluppi futuri. Gli aspetti relativi alla lotta ai contenuti illeciti e dannosi sono tecnicamente e legalmente complessi e coinvolgono necessariamente una dimensione sovranazionale e globale. Rappresentano di fatto un'immensa sfida per la comunità internazionale, i governi,

l'industria, ed anche per gli stessi utenti di Internet. Sono quindi necessarie forme di cooperazione ed approcci nuovi e flessibili.

Il fenomeno Internet ha manifestato le sue enormi potenzialità quale fattore di sviluppo economico, sociale e culturale. Tuttavia, per le sue stesse caratteristiche si presta ad un uso distorto che sta determinando una crescita preoccupante della collocazione in rete di molteplici attività criminali, tra cui l'abuso e lo sfruttamento sessuale di minori, che in Internet hanno trovato uno strumento di organizzazione e diffusione su scala planetaria.

È importante però affrontare correttamente e serenamente il tema del rapporto tra Internet e criminalità, sgomberando il campo da pericolosi pregiudizi sul carattere criminogenetico della rete, causati dalle frequenti enfattizzazioni da parte dei *mass media*. Non bisogna trasformare lo strumento nella causa del fenomeno: queste attività criminali esistevano ed esistono indipendentemente da Internet.

Per quanto riguarda in particolare la tutela dei minori dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale a loro danno, recenti ricerche scientifiche sulla pedofilia dimostrano che la nuova dimensione telematica rappresenta ancora una porzione del fenomeno quantitativamente limitata, sebbene crescente. Sarebbe altrettanto pericoloso e fuorviante ridimensionare il fenomeno, che è comunque in rapida e preoccupante crescita e che richiede urgenti azioni efficaci di contrasto dell'uso criminale della rete. Internet, come qualsiasi altra tecnologia di comunicazione, veicola anche un certo volume di informazioni di contenuto dannoso, così definite per distinguerle da quelle illecite. Premesso che il contenuto illecito è tutto ciò che è contrario alle leggi, il problema si pone soprattutto per i contenuti penalmente illeciti. Ricordato che ogni reato può essere commesso su Internet e attraverso Internet, il tema coinvolge un ampio spettro di problematiche, tra cui sicurezza nazionale, economica, informatica, discriminazione razziale, diffamazione, violazioni della *privacy* e della proprietà intellettuale, gioco d'azzardo ed anche pedofi-

lia, pornografia infantile e turismo sessuale. Si considera contenuto dannoso, come precisato dal libro verde della Commissione europea sulla protezione dei minori e della dignità umana del 1996, ciò che di per sé è lecito, ma potenzialmente nocivo per alcune categorie di individui, e presuppone normalmente un giudizio di disvalore sul piano etico-morale. Tipico materiale nocivo è quello pornografico destinato ad un pubblico adulto, che non è vietato, ma può essere dannoso per il minore che s'imbatti in esso durante la navigazione su Internet.

La distinzione tra le due categorie di contenuti assume importanza non soltanto teorica, in quanto esse richiedono diverse strategie di intervento per contrastarne la diffusione e l'accesso in Internet. Infatti, le azioni volte a contrastare i contenuti dannosi perseguono per lo più l'obiettivo di creare le necessarie condizioni affinché ciascun utente nell'accedere ai contenuti in Internet sia in grado di fare una scelta consapevole e responsabile, per sé e per gli individui sotto la propria tutela. Si tratta di interventi che per lo più non hanno carattere normativo e riguardano azioni di informazione, sensibilizzazione ed educazione dell'utente circa i pericoli esistenti nella rete e i possibili rimedi tecnologici; azione di studio, verifica e promozione di soluzioni tecnologiche (quali i sistemi di selezione di contenuti attraverso programmi di classificazione e filtraggio) che siano efficaci e rispondenti alle diverse esigenze da soddisfare, rivolgendo una particolare attenzione anche alla necessità di garantire e rispettare le diversità culturali, linguistiche e religiose.

Alla distinzione tra illiceità e dannosità dei contenuti corrispondono i due profili della tutela dei minori in Internet; il primo, la protezione del minore quale vittima di reato commesso su Internet e innanzitutto di reati concernenti l'abuso e lo sfruttamento sessuale a danno di minori; il secondo, la protezione del minore quale fruitore delle informazioni in Internet, che significa tutela contro materiali nocivi al suo benessere e alla sua crescita psicofisica e morale.

La pedofilia è un fenomeno che esiste a prescindere da Internet e che si consuma ancora prevalentemente, se non quasi esclusivamente, negli ambienti familiari o scolastici. Tuttavia, il distorto utilizzo della rete e delle enormi potenzialità della comunicazione telematica hanno reso possibile lo sviluppo di una nuova dimensione globale e organizzata della pedofilia, facilitando e incrementando attività quali lo scambio di informazioni e di esperienze, riguardanti in particolare le tecniche di adescamento ed il materiale pornografico; la costituzione di organizzazioni criminali di livello internazionale dedite allo sfruttamento della prostituzione, del turismo sessuale, della produzione di materiale pedo-pornografico e l'accesso riservato, che spesso facilita notevolmente l'adescamento del minore.

La diffusione in Internet della pedofilia, pedo-pornografia e sfruttamento sessuale è un tema di assoluto rilievo e urgenza politica, da affrontare con efficaci interventi, ma evitando di criminalizzare e pregiudicare lo sviluppo di un importante strumento di crescita, quale Internet, che ha dimostrato di saper offrire nuove opportunità anche alle attività di osservazione scientifica, nonché di prevenzione e repressione del fenomeno.

Passo adesso a svolgere la seconda parte della relazione che riguarda la regolamentazione e l'autoregolamentazione di Internet.

La problematica della regolamentazione di Internet è da tempo al centro dell'attenzione di tecnici e giuristi, anche in ambito internazionale. Dal carattere transnazionale e atterritoriale della rete derivano complesse questioni giuridiche di fronte alle quali una regolamentazione limitata esclusivamente all'ambito statale rivela la sua assoluta inadeguatezza ed insufficienza. L'informazione veicolata attraverso le reti telematiche non vive infatti entro i confini di un singolo Stato, ma essa è potenzialmente presente in tutti gli Stati. Pertanto è evidente che qualsiasi limitazione possa essere introdotta dalla legislazione di un singolo paese sarebbe facilmente superabile. Qualsiasi intervento di

regolamentazione o anche di autoregolamentazione limitato all'ambito nazionale non potrà fornire adeguate soluzioni al problema dei contenuti illeciti e nocivi in Internet, ed è destinato all'insuccesso.

Una delle difficili questioni giuridiche poste da Internet riguarda la individuazione della legge nazionale applicabile ad un determinato e concreto fatto illecito e dell'autorità giudiziaria nazionale competente ad intervenire. Le notevoli difficoltà e incertezze giuridiche derivanti dalla contemporanea applicabilità allo spazio virtuale di diverse legislazioni nazionali è emersa in più casi. Basterà ricordare l'ormai famoso — per chi lo conosce — caso Yahoo, su cui entrarono in conflitto l'ordinamento francese e quello americano. È il caso della sentenza emessa in Francia che condannava, sulla base della legge francese, Yahoo alla rimozione del materiale nazista esposto e messo in vendita sul suo sito Web, sentenza successivamente dichiarata inapplicabile negli Stati Uniti in quanto contraria alla Costituzione americana per violazione del principio della libertà di espressione. La Corte federale statunitense ha applicato il diritto americano sulla base appunto del principio della simultaneità, secondo cui sarebbero applicabili simultaneamente gli ordinamenti di tutti gli Stati in cui è avvenuta la comunicazione telematica; si tratta di un chiaro caso di conflitto tra due ordinamenti diversi.

L'importanza delle politiche e degli interventi di carattere regolamentare è evidente. Occorre evitare ritardi sul piano regolamentare, partendo dalla normativa esistente, valutandone la idoneità e la applicabilità alla realtà telematica, adeguandola prontamente e, laddove necessario, approvando nuove regole.

È ormai chiara e diffusa la consapevolezza che il perdurare dell'attuale situazione di incertezza giuridica non solo facilita la commissione di illeciti e abusi in Internet e attraverso Internet, ma opera anche come disincentivo economico, ostacolando e ritardando lo sviluppo del settore delle tecnologie e dei servizi di informazione, di assoluta rilevanza per la

crescita del paese. L'unica strada percorribile sembra essere rappresentata dall'armonizzazione a livello internazionale delle legislazioni nazionali, al fine di ottenere un sistema normativo comune, il più ampio e omogeneo possibile. Questa strada incontra alcuni grandi ostacoli rappresentati dai limiti dello strumento, l'accordo internazionale, che richiede tempi lunghi e non è applicabile agli Stati che scelgono di non aderirvi, e dalla difficoltà di armonizzare realtà giuridiche, oltre che culturali, a volte molto distanti fra loro, pur nel rispetto delle loro specificità.

Sotto quest'ultimo profilo, si pensi alla difficoltà di definire il contenuto illecito, considerate le differenze tra le diverse legislazioni statali, inevitabili in quanto esse riflettono le tradizioni politiche, giuridiche, culturali e religiose di ciascun popolo, per cui ciò che è illecito per un ordinamento può esser consentito in un altro (gioco d'azzardo, critica politica).

Un altro e importante fattore che contribuisce a rendere estremamente problematica la regolamentazione e il controllo delle comunicazioni telematiche è rappresentato dalla convergenza in Internet di diversi *media* e delle diverse tecnologie. Il continuo processo di convergenza delle forme di comunicazione (le forme testuale, audio e video, che confluiscono verso l'unica forma digitale) e delle tecnologie di comunicazione (i settori delle telecomunicazioni, audiovisivo e delle tecnologie dell'informazione) hanno determinato l'entrata in crisi del tradizionale approccio regolamentare fondato sulla netta distinzione e separazione fra le diverse forme e i diversi mezzi di comunicazione, in particolare la stampa e l'audiovisivo. Per definire adeguate politiche e interventi di regolamentazione dell'utilizzo di Internet occorre necessariamente partire dalla esatta comprensione delle caratteristiche di questo mezzo di comunicazione. Occorre tener ben presente la realtà telematica, per quanto riguarda sia la tecnologia e i possibili sviluppi verso nuove soluzioni, sia le differenze, sia tecniche, sia di possibilità di utilizzo, tra i vari servizi offerti in rete (posta elettronica; *forum*; *chat*; *peer*

*to peer*; *file*; *sharing*). Tuttavia, occorre garantire una regolamentazione flessibile, in grado di fronteggiare il rapido, continuo e imprevedibile sviluppo della tecnologia, che non necessiti di continui interventi di aggiornamento. Sotto questo profilo, assume rilevanza il principio generale, più volte affermato in ambito comunitario, della cosiddetta neutralità della regola giuridica rispetto alla tecnologia.

È importante, inoltre, distinguere i diversi ruoli degli attori di Internet e tener presente la possibilità di sovrapposizione di molteplici ruoli in capo ad un unico soggetto e di scambio di ruolo tra fornitori e fruitori dei contenuti in Internet (si può essere allo stesso tempo utenti o fornitori di contenuti o di servizi).

La distinzione fra le diverse posizioni rispetto ad un determinato contenuto illecito (partecipazione o meno alla sua elaborazione; possibilità o meno di controllarne e impedirne l'accesso e così via) assume molto importanza per il tema cruciale della responsabilità degli Internet *provider*. Per un uso sicuro di Internet non si può prescindere da una efficace responsabilizzazione degli operatori di Internet e degli stessi utenti.

Mai prima d'ora, come nel caso dell'uso di Internet, si è registrata a tutti i livelli una convergenza di vedute in ordine alla necessità di un'autoregolamentazione, che richiede una fattiva collaborazione da parte degli operatori del settore e degli stessi utenti e consumatori, attraverso i propri organismi rappresentativi, finalizzata alla definizione di codici di condotta.

Questa necessità è stata affermata in molti provvedimenti adottati in ambito comunitario sul tema dell'informazione di contenuto illegale e nocivo in Internet, in cui gli Stati membri sono invitati «ad incoraggiare ed agevolare sistemi di autoregolamentazione, che includano organismi rappresentativi dei fornitori e degli utenti dei servizi su Internet».

L'autoregolamentazione svolge normalmente una funzione complementare rispetto alla regolamentazione, che tuttavia a volte si traduce in una vera e propria

sostituzione del legislatore inerte ovvero nell'orientamento della successiva attività normativa.

Internet rientra in quest'ultimo caso, considerata soprattutto l'inadeguatezza delle regole giuridiche attualmente vigenti a rispondere alle specifiche esigenze della realtà telematica e la necessità di definire le nuove regole attraverso una comune riflessione su base internazionale, che possa fungere da piattaforma per una successiva armonizzazione di sistemi normativi nazionali.

Tuttavia, occorre tener presente alcuni limiti dei sistemi di autoregolamentazione insiti nella natura inevitabilmente volontaristica dell'adesione al codice deontologico e della debole efficacia preventiva del sistema sanzionatorio.

Sul piano della regolamentazione delle comunicazioni telematiche, assume una rilevanza assolutamente centrale la complessa problematica della responsabilità degli Internet *provider* per i contenuti illeciti diffusi attraverso i loro *server* e i servizi da loro forniti. Tema delicatissimo, di portata generale, ma di rilevanza cruciale anche sotto il profilo della tutela dei minori in Internet. Occorre innanzitutto distinguere le diverse figure degli operatori di Internet, sulla base di differenti ruoli e attività svolte. Soltanto da questa attenta distinzione può derivare la corretta individuazione e valutazione della effettiva posizione del *provider* rispetto ai contenuti che transitano sui *server* da esso gestiti.

Com'è noto, si suole distinguere il mero fornitore di infrastrutture di telecomunicazione (*network provider*), dal fornitore di accesso ad Internet (*access provider*), dal fornitore di una serie di altri servizi connessi all'accesso e all'uso della rete (*service provider*), fino a giungere all'operatore che produce direttamente i contenuti immessi in rete (*content provider*), il quale svolge un'attività che trascende la mera intermediazione tecnica.

Il problema centrale è quello della responsabilità per i contenuti illeciti immessi in Internet, problema che non si pone per quest'ultimo (il *content*), la cui diretta responsabilità è del tutto evidente,

né per il mero *network provider*, la cui irresponsabilità è altrettanto evidente, considerata la assoluta estraneità al fatto illecito.

L'attenzione dell'ampio dibattito che impegna dottrina, giurisprudenza e legislatori di molti paesi, di *civil law* e di *common law*, riguarda dunque gli operatori che forniscono a milioni di utenti di Internet il servizio di accesso e molteplici altri servizi connessi: l'*access* e il *service provider*, operatori che svolgono l'importante funzione di interfaccia tra l'utente e la rete.

Rispetto ai presupposti e ai limiti della responsabilità e punibilità di questi operatori, la ricorrente affermazione secondo cui « ciò che è illegale *off-line* lo è anche *on-line* », onde un reato non cessa di essere tale se commesso su Internet, ha una valenza risolutiva assai modesta e non basta certo a risolvere dubbi e incertezze.

Non a caso, i primi tentativi di regolamentazione della materia, in maniera compiuta e organica (come negli Stati Uniti e, per quanto riguarda l'Europa, in Germania) o in modo settoriale (come per esempio in Inghilterra, che ha affrontato il tema sotto il profilo della tutela della proprietà intellettuale e della diffamazione in Internet), sono stati valutati criticamente dalla dottrina e in alcuni casi anche dalla giurisprudenza costituzionale. È il caso del *Telecommunication act* statunitense del 1996, dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione del primo emendamento della Costituzione americana, proprio per la parte che prevedeva la punibilità della diffusione di messaggi osceni o indecenti destinati a minorenni.

Dall'analisi e dal confronto delle poche soluzioni normative fino ad oggi offerte negli Stati Uniti e in alcuni paesi europei e della ancora esigua giurisprudenza formatasi sul tema, emerge un aspetto di uniformità: in tutti gli ordinamenti si è giunti ormai all'affermazione del principio dell'inesistenza di un obbligo giuridico generale di controllo e vigilanza da parte del *provider* sui contenuti diffusi tramite i suoi servizi.



Questo principio fa leva soprattutto sull'impossibilità di un efficace controllo preventivo e successivo da parte del *provider* sui contenuti che transitano sui propri *server*: impossibilità tecnica, dato l'enorme flusso di dati immessi in rete dai propri utenti, ma che a volte può profilarsi anche sul piano giuridico, stante il dovere di rispettare la riservatezza delle comunicazioni telematiche, garantita dalle Costituzioni nazionali, oltre che dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo, e che in Italia è sanzionata anche penalmente.

Questo orientamento, ormai prevalente, si fonda sulla consapevolezza che l'affermazione di un generale obbligo di monitoraggio dei contenuti rischierebbe di produrre gravi effetti negativi sullo sviluppo del settore dei servizi dell'informazione. Inoltre, l'adempimento di un onere di vigilanza e controllo così gravoso anche dal punto di vista economico determinerebbe un inevitabile aumento dei costi dei servizi offerti agli utenti.

A ciò si aggiunge la constatazione della scarsa utilità ed efficacia di un eventuale intervento di controllo da parte di un singolo *provider* rispetto alle infinite altre possibilità di collegamento e accesso a quegli stessi dati illeciti, resi possibili dal fatto che Internet non rappresenta un sistema unitario e centralizzato, ma una struttura tipicamente aperta e decentrata.

Allo stato è impraticabile un sistematico ed efficace controllo su scala mondiale per l'individuazione di contenuti illeciti e per il blocco dell'accesso ai contenuti individuati come tali. Tuttavia, è necessario dare risposta alle più moderne istanze di sicurezza sociale anche attraverso difficili scelte di carattere regolamentare, che creino il giusto equilibrio tra i diversi interessi in gioco, in primo luogo quelli che godono di copertura costituzionale. Occorrerà introdurre regole giuridiche *ad hoc*, che tengano conto delle specificità della realtà telematica e che si collochino nella necessaria prospettiva sovranazionale.

Una prima, importante occasione, per quanto riguarda tra l'altro anche la re-

sponsabilità degli Internet *provider*, è offerta dall'imminente recepimento della direttiva sul commercio elettronico, che dovrà avvenire entro un anno dalla entrata in vigore dell'ultima legge comunitaria, ormai in via di approvazione da parte del Parlamento.

Appare utile un'analisi comparativa delle soluzioni normative finora prospettate in altri paesi. L'esperienza statunitense ha rappresentato il primo tentativo, su scala mondiale, di introdurre sanzioni nell'ambiente totalmente deregolamentato (fino ad allora) di Internet; essa risale al 1° febbraio 1996, cioè all'emanazione negli Stati Uniti del già citato *Telecommunication act*. La dichiarazione di illegittimità costituzionale, per violazione della libertà di comunicazione, nella parte in cui proibiva la trasmissione di messaggi « manifestamente osceni o indecenti » destinati a minorenni, dimostra l'importanza di soluzioni normative sufficientemente determinate, che comportino restrizioni della libertà di comunicazione solo nei limiti dello stretto necessario e in modo proporzionato e adeguato, tenendo adeguatamente conto della realtà tecnologica della rete e prospettando soluzioni tecnicamente praticabili.

Vi è poi il modello tedesco; come è noto, nel panorama europeo, la Germania rappresenta l'unica nazione che ad oggi si sia dotata di una disciplina compiuta e organica concernente espressamente la responsabilità degli operatori di Internet. Infatti, la normativa approvata per esempio in Inghilterra in materia di telecomunicazione riguarda i settori specifici della proprietà intellettuale (*l'Uk copyright, design and patent act*, modificato nel 1998) e dei diritti della personalità (il *Defamation act*, del 1996). La legge federale tedesca sui servizi di informazione e di comunicazione (cosiddetto *IuKDG*), approvata già nel 1997, afferma i seguenti principi: i fornitori di servizi sono responsabili di materiali illeciti altrui da essi resi disponibili solo se ne hanno effettiva conoscenza; in questo caso, hanno l'obbligo di intervenire per impedirne la disponibilità, purché ciò

sia tecnicamente possibile ed esigibile e comunque nel rispetto della riservatezza delle comunicazioni.

Questa scelta legislativa appare condizionale sotto i seguenti profili. Innanzitutto, sul piano della tecnica legislativa essa si limita ad esprimere principi generali, in grado di consentire una certa « tenuta » di fronte all'evoluzione tecnologica e, quindi, al continuo mutamento delle « possibilità tecniche » di trasmissione e rimozione dei contenuti illeciti; in secondo, sul piano dei contenuti, in quanto evita il ricorso a insostenibili oneri di controllo preventivo e successivo, limitando la responsabilità all'ipotesi di volontaria e consapevole omissione di intervento per rimuovere i contenuti illeciti di cui si sia effettivamente a conoscenza, pur essendo tecnicamente possibile ed esigibile. Come si vede, tale disciplina già nel 1997 assumeva correttamente come base di partenza l'insussistenza di un generale obbligo di controllo del *provider* e l'assenza di responsabilità di colui che si limita a fornire infrastrutture per il collegamento ad Internet — equiparato a qualsiasi altro servizio di telecomunicazione — senza interferire sui contenuti veicolati attraverso la rete.

Anche in Italia si registra sul tema in esame una recente evoluzione giurisprudenziale, che ha portato ormai anche nel nostro paese all'affermazione del principio dell'inesistenza di un generale obbligo di controllo. Tuttavia, notevoli incertezze giuridiche permangono per quanto riguarda i presupposti, i limiti e i contenuti di una possibile responsabilità del *provider* per i contenuti illeciti immessi in Internet da altri tramite i suoi *server* e i servizi da esso forniti. La normativa vigente non offre riferimenti precisi. Si registrano infatti incertezze in varie materie: proprietà intellettuale, criminalità informatica e diffamazione in Internet. La situazione italiana conferma quindi la necessità di specifici e adeguati interventi di regolamentazione.

Il tanto atteso intervento normativo comunitario sulla responsabilità degli Internet *provider* si è finalmente avuto con l'approvazione della cosiddetta direttiva

sul commercio elettronico dell'8 giugno 2000 (direttiva 2000/31/CE), che ha sostanzialmente confermato il principio, ormai affermatosi in tutti gli ordinamenti occidentali, dell'inesistenza di un obbligo generale di controllo sui contenuti da parte del *provider*. La direttiva considera le diverse attività che possono essere concretamente svolte dall'operatore e stabilisce l'esclusione della responsabilità in tutti i casi in cui il *provider* non interviene in alcun modo sulle informazioni, modificandole o selezionandone il destinatario, e si limita al ruolo di semplice trasmettitore tecnico. Esiste un vero e proprio obbligo di intervento per rimuovere l'informazione o per disattivarne l'accesso soltanto nel caso di uno specifico ordine da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa nazionale competente, o comunque di effettiva conoscenza da parte del *provider* del carattere illecito dell'informazione. Questo intervento comunitario ha tuttavia lasciato ancora irrisolti molti aspetti problematici, sui quali dunque non vengono dettati criteri risolutivi e per i quali il legislatore comunitario finisce con il delegare alle legislazioni nazionali, disattendendo l'intento di armonizzazione e unificazione degli ordinamenti europei.

Sono quindi molte le questioni nodali lasciate irrisolte dall'intervento normativo comunitario: primo, l'individuazione di un fondamento giuridico del cosiddetto « potere censorio » del *provider*, il quale, pur essendo un semplice operatore privato, è chiamato ad intervenire a volte del tutto autonomamente per impedire o bloccare la comunicazione telematica dal presunto contenuto illecito, con il rischio di indebite violazioni della libertà di comunicazione, costituzionalmente garantita in tutti gli ordinamenti europei; secondo, la definizione di procedure attraverso cui sono possibili tali interventi di rimozione o blocco dell'informazione considerata illecita, evitando di pretendere dal *provider* difficili valutazioni tecnico-giuridiche del carattere illecito del contenuto immesso in rete dai propri utenti; terzo, la definizione del livello di diligenza richiesto al *provider* che deve essere soddisfatto affinché esso

sia considerato esente da colpa e da responsabilità; quarto, l'individuazione di interventi di controllo tecnicamente praticabili ed efficaci; quinto, la definizione di condizioni e modalità per il superamento dell'anonimato in Internet, al fine di responsabilizzare gli autori dei contenuti e di agevolare l'attività di prevenzione e repressione di reati, pur garantendo il rispetto del diritto alla *privacy*.

Sul delicato e complesso tema del superamento dell'anonimato in Internet, da più parti si auspica la rapida introduzione del cosiddetto anonimato protetto. Si tratta di prevedere l'obbligo da parte del *provider* di richiedere e conservare i dati personali di tutti i propri utenti e di fornirli su richiesta delle autorità competenti, ove necessario. Questa soluzione fornirebbe un efficace strumento alle attività di prevenzione e repressione dei reati, pur garantendo la riservatezza delle comunicazioni telematiche nel rispetto delle leggi sulla *privacy*. È necessario che il *provider* costituisca un *data base* sicuro dei dati personali dei propri utenti. Anche sotto questo profilo la direttiva comunitaria rimette alla scelta dei singoli Stati l'introduzione di tale strumento, con ciò rischiando non solo di vanificare lo sforzo di riavvicinamento delle legislazioni europee, ma anche di falsare il gioco della concorrenza fra imprese operanti in paesi che introducano tale obbligo e quelle operanti in paesi che hanno fatto la scelta contraria.

Il tema è stato affrontato in passato anche nelle diverse iniziative di autoregolamentazione avviate in Italia dal 1997 in poi, che tuttavia affrontano il problema in termini diversi rendendo evidente la necessità di un'opera di coordinamento a livello nazionale in una prospettiva quanto meno europea.

Accennerò ora brevemente alla terza parte della relazione, riguardante le soluzioni tecnologiche. La complessa realtà di Internet, la sua dimensione globale, il continuo e rapido sviluppo tecnologico rendono in molti casi insufficiente o inadeguato l'intervento di carattere regolamentare. Occorre impegnarsi per attivare

soluzioni di carattere diverso, quali l'istituzione a livello nazionale delle cosiddette *hot line*, una rete di appositi centri che consentono all'utente di segnalare contenuti illeciti o dannosi riscontrati durante la navigazione in Internet; lo studio, la produzione e la diffusione di sistemi di selezione dei contenuti in Internet attraverso programmi di classificazione e filtraggio, che siano compatibili e interoperabili a livello internazionale, efficaci e rispondenti alle diverse esigenze e ai diversi contesti culturali e linguistici; azioni di informazione, sensibilizzazione e alfabetizzazione in vista di un diffuso utilizzo da parte degli utenti di tali sistemi di segnalazione e di filtraggio.

Tuttavia, ad oggi queste soluzioni, se da un lato sono estremamente utili e consentono interventi senza eccessive limitazioni della libertà di comunicazione, dall'altro non garantiscono comunque soluzioni definitive, dal momento che la struttura tecnologicamente aperta e la dimensione globale di Internet rendono tecnicamente impossibile un controllo assoluto sui contenuti in rete ed i tentativi di effettuare tale controllo comportano costi economici e sociali insostenibili. Occorre infine evidenziare i rischi derivanti da un uso distorto di questi utili strumenti, quali l'instaurazione di inaccettabili forme di censura; il blocco anche dei contenuti di qualità; l'omogeneizzazione dei contenuti e compromissione delle differenze culturali.

Gli aspetti problematici dell'utilizzo di questi sistemi sono rappresentati dalla necessità che l'attivazione del sistema di classificazione e filtraggio avvenga da parte del fruitore del contenuto, attraverso un programma installato sul suo computer o sul *server* più vicino, e non da parte del distributore, al fine di non ostacolare la libera circolazione delle informazioni; dalla necessità di definire i criteri di classificazione in modo tale da riflettere e rispettare le differenze culturali e linguistiche, rispondendo alle diverse esigenze dei vari utenti; dalla necessità di essere aperti e indipendenti dalle diverse piattaforme tecnologiche. Sono comunque scarsamente utili nei casi di comunicazione

telematica interattiva, che comportano spesso le situazioni di maggior pericolo.

Passo adesso a svolgere l'ultima parte della relazione. Da quanto esposto emerge la necessità, ai fini di una efficace lotta all'uso criminale di Internet e alla diffusione in rete di contenuti illeciti e dannosi, di adeguate politiche di settore attraverso una equilibrata strategia nazionale di intervento, che sia unitaria e coerente, pur essendo articolata in più interventi di carattere diverso e che si collochi in una prospettiva comunitaria e internazionale. È necessario tenere adeguatamente conto delle specifiche caratteristiche della realtà su cui si interviene, del contesto economico, sociale e giuridico del nostro paese, ma anche di orientamenti espressi e di azioni intraprese a livello comunitario ed internazionale, nonché della opportunità di garantire e contemperare diversi valori e interessi fondamentali. È importante non ostacolare o ritardare lo sviluppo di un settore di così strategica rilevanza per la crescita economica, sociale e culturale del paese.

Occorre agire attraverso interventi di carattere diverso, sui vari piani della regolamentazione, dell'autoregolamentazione, dello studio, promozione e attivazione di appropriate soluzioni tecniche, dell'informazione, sensibilizzazione ed alfabetizzazione.

Si tratta di definire e attuare una strategia di intervento tale da intersecare in maniera trasversale molteplici settori (sicurezza nazionale ed esterna, protezione di minori e di categorie più deboli, sviluppo del settore industriale, proprietà intellettuale, *privacy*, e così via); da coinvolgere numerosi soggetti pubblici e privati (quindi, grande cooperazione tra pubblico e privato); da richiedere diverse competenze istituzionali e professionali, che oggi mancano. Tutto ciò impone un intervento istituzionale di impulso, promozione e coordinamento ampio e unitario.

Ciò considerato, è mia intenzione promuovere, in raccordo con i ministri interessati, la creazione di un organismo che, attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati interessati, consenta

di realizzare il confronto, la cooperazione e il coordinamento necessari alla definizione di una strategia nazionale di intervento per un efficace contrasto alla diffusione in Internet di contenuti illeciti e dannosi.

Quest'organismo dovrà valutare quanto già fatto in ambito nazionale, europeo e internazionale; creare le condizioni per i necessari raccordi fra le diverse iniziative pubbliche già intraprese (ci sono vari ministeri che hanno competenze specifiche in questo campo); promuovere le opportune sinergie tra il settore pubblico e quello privato; raccogliere le istanze provenienti da utenti e consumatori; valutare le esperienze e le scelte effettuate in altri paesi; recepire gli orientamenti comunitari. Il tutto finalizzato alla definizione di un programma concreto di azioni, di cui in un secondo momento occorrerà monitorare l'attuazione e valutare i risultati. A tal fine, si potrà avvalere delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie per attivare un *forum* attraverso cui si potranno inviare segnalazioni di casi, esperienze, idee da mettere a confronto, valutare, valorizzare e da cui trarre nuovi *input* e possibili soluzioni. Tali iniziative, non appena definite e attivate, saranno comunicate e rese pubbliche su una sezione *ad hoc* del sito del Ministero per l'innovazione e le tecnologie.

Dall'analisi effettuata emerge l'importanza del tema della protezione dei minori in Internet e delle azioni di contrasto di contenuti illeciti, violenti o che comunque possono pregiudicare un libero, sano ed equilibrato sviluppo della loro personalità psicofisica e morale. In proposito, sarà mia cura tenere conto di ogni contributo che, sia nel dibattito odierno, sia in avvenire, questa Commissione vorrà offrire per affrontare un problema così delicato e rilevante per il paese.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il signor ministro per la sua dettagliata relazione. Prima di dare la parola ai colleghi che intendano intervenire vorrei chiedere al ministro Stanca chi dovrebbe, in questo settore, effettuare i controlli sul contenuto.

A tal fine, attraverso una interazione tra ministeri si potrebbe definire una sorta di Carta « minima », cioè di punti minimamente convergenti, magari da affidare all'autorità del Garante.

Inoltre, desidero, soprattutto perché il ministro si trova nella condizione di poter svolgere anche una funzione di coordinamento tra il suo nuovo Ministero e gli altri già esistenti, lanciare l'idea di promuovere tutti insieme una campagna pubblicitaria, magari attraverso la società Pubblicità & progresso. A tale fine, la Commissione parlamentare per l'infanzia è pronta a mettere a disposizione il lavoro fin qui svolto nonché tutte le conoscenze acquisite, affinché si possa giungere ad ottenere un uso responsabile di Internet. In tal senso si potrebbe anche favorire l'istituzione di un numero verde — lei, signor ministro, ha pensato ad un sito Web — che consenta di fornire ai cittadini ulteriori informazioni su questo tema. Dobbiamo avere su tale problematica consapevolezza che alcuni iniziative sono realizzabili, a differenza di altre; se poi il legislatore non si attiva, non significa che esso sia poco attento, ma soltanto che si trova in una situazione di *impasse*, al momento non superabile.

Dico questo perché ritengo che, come parlamentari, si debba evitare, una volta colpiti da una notizia sconvolgente, di comportarsi come tanti Torquemada predisponendo una legge contro questo o contro quello, seguendo il nostro istinto protettivo verso il più debole.

Do adesso la parola ai colleghi che intendano porre domande o formulare richieste di chiarimento.

PIERO PELLICINI. Signor ministro, la ringrazio per la sua relazione, che trovo stimolante e di largo respiro in quanto affronta tutta una serie di temi di natura giuridica e di coordinamento dei vari diritti nazionali; quando parlo di coordinamento mi riferisco anche al concetto di responsabilità penale. Prima dell'avvento di Internet, la legge sulla stampa prevedeva che il direttore del giornale fosse responsabile insieme a colui che redigeva

l'articolo e all'editore: oggi, con Internet tutto è mutato. Il problema che ora si pone è quello di mettere a fuoco quanto un soggetto che operi nel settore, e che di questa sua attività sia anche responsabile, possa filtrare la serie incredibile di notizie di cui viene a conoscenza. Va messa soprattutto in evidenza la questione della competenza territoriale nella teoria del diritto penale, con riferimento al criterio del luogo in cui si è verificato il danno maggiore oppure ha avuto inizio l'evento dannoso. Si tratta, dunque, di una relazione complessa, sulla quale non è facile intervenire perché pone una serie di questioni relative al diritto penale nazionale e internazionale. Emerge, però, l'assoluta necessità di un contatto europeo e transeuropeo (ho letto con piacere le due relazioni del Parlamento europeo e della *Convention sur la criminalité* di Budapest).

Esercito la professione di avvocato e la scorsa settimana ho partecipato al convegno dell'organismo unitario dell'avvocatura, dove ho sostenuto la necessità che si crei una struttura in seno all'avvocatura italiana, e possibilmente alla magistratura, per uscire da un certo stato di isolamento. Ho letto una bellissima relazione sul ruolo del pubblico ministero in Europa, che presenta una vasta gamma di articolazioni, che non creano alcun scandalo: bisogna guardarsi intorno per uscire dall'isolamento « paesano », in cui in questa materia il nostro paese si è posto.

Signor ministro, colgo nelle sue parole l'invito ad una certa responsabilizzazione e credo che la nostra Commissione, che ha compiti di indagine, se ne farà carico, considerate la difficoltà e la specificità dei problemi legati alla pedofilia, che interessano il settore professionale della mia collega e cara amica, la presidente Burani Procaccini, il mondo medico, quello giuridico e giudiziario.

Ho seguito con attenzione la estesa relazione, di cui la ringrazio, in virtù della quale ho colto nel suo complesso un problema che avevo prima compreso solo parzialmente.

Al fine di individuare le linee di intervento, credo sarebbe necessaria la costi-

tuzione di un gruppo di studio, in relazione all'importanza del ruolo della Commissione come sede di approfondimento dei problemi. Sarà utile confrontarsi e raccordarsi con le Commissioni parlamentari e con i ministeri che hanno competenze in materia: si tratta di un lavoro che dovrà essere svolto collegialmente e seriamente, in modo che ciascuno possa fornire il proprio contributo.

Come si può facilmente comprendere, con il mio intervento non ho voluto porre domande, ma fornire una interpretazione del significato del nostro lavoro: ringrazio ancora il ministro per la sua pregevole relazione.

LUIGI GIACCO. Mi associo ai ringraziamenti rivolti al ministro per la sua relazione analitica e dettagliata, che ci ha introdotto ad una problematica complessa e difficile.

Vorrei soffermarmi in maniera particolare su alcuni passaggi; condivido le affermazioni del ministro riguardo Internet, strumento utile alla diffusione della cultura e di stimolo alla formazione, che favorisce lo sviluppo economico e sociale delle nazioni: esso non può essere criminalizzato, come spesso avviene, ma è necessario prestarvi maggiore attenzione.

Spesso si afferma che le norme giuridiche rivolte a settori che riguardano la tecnologia devono essere improntate alla neutralità: ciò pone una questione legata al ripensamento di modalità efficaci di intervento ed in linea con la normativa (poiché parliamo di una rete globale) non solo nazionale ma comunitaria ed internazionale.

Il ministro ha citato l'obbligo di monitoraggio e la difficoltà di realizzarlo, sia preventivamente sia *a posteriori*, riferendosi non solo ad una impossibilità di tipo tecnico ma soprattutto ai costi sociali ed economici; quando affrontiamo la questione della salvaguardia dei diritti e dei valori delle persone, il costo economico deve essere sempre rapportato all'obiettivo che ci poniamo. Vorrei che il ministro chiarisse se tale difficoltà è legata a ragioni tecniche (considerata la quantità

delle informazioni veicolate da Internet) oppure se è accentuata da motivi di carattere economico.

Una seconda questione affrontata dal ministro, che mi sembra costituire indirizzo di intervento specifico, riguarda l'anonimato protetto; credo che la possibilità di intervenire con il *data base* possa salvaguardare, anche da un punto di vista giuridico, sia l'aspetto che riguarda l'intervento più particolare e specifico sia l'individuazione generale delle soluzioni.

Condivido la necessità, sottolineata dalla presidente, di istituire un sito o un numero (non so quale possa essere la modalità più efficace) a cui poter rivolgere le segnalazioni.

Il problema più difficile da risolvere concerne, come diceva il ministro, i criteri e le modalità in base alle quali classificare ed operare il filtraggio e la classificazione, mentre mi sembra più facile la verifica diretta della comunicazione interattiva, riguardo la quale potrebbero essere trovati, sia da un punto di vista tecnologico che giuridico, strumenti più efficaci.

Avanzo un'ultima considerazione, che mi sembra importante, sul tema dell'autoregolamentazione, anche in considerazione della difficoltà di istituire una regolamentazione a livello internazionale; sarebbe importante sensibilizzare gli utenti ed i fornitori tramite un codice di condotta: si tratterebbe di una misura pedagogica e didattica con l'obiettivo di limitare le situazioni di cui stiamo discutendo. La via essenziale rimane quella di tracciare una politica unitaria e coerente, a livello comunitario ed internazionale, poiché si tratta di mezzi di comunicazione che si estendono a livello globale.

LUCIO STANCA, *Ministro per l'innovazione e le tecnologie*. Vi ringrazio non solo per le domande che sono state poste, ma anche per la reazione quanto mai positiva alla mia complessa relazione, nella quale ho cercato di sintetizzare problemi difficili da spiegare. Per chi è interessato, suggerisco una rilettura più attenta della documentazione che accompagna la relazione stessa, di cui mi fa piacere che siano stati

colti i passaggi più delicati. Vorrei premettere che stiamo discutendo di un problema pervasivo, che coinvolge la competenza di varie Commissioni parlamentari, così come di vari ministeri.

Per quanto riguarda l'azione del Governo, certamente mi attiverò al fine di raggiungere un maggior livello di coordinamento, sempre nel rispetto delle rispettive responsabilità. Questi sono, infatti, problemi che si affrontano adeguatamente solo se esistono un'integrazione, un coordinamento ed una visione e comprensione complessiva del fenomeno. Altrimenti, intervenendo in maniera sporadica e settoriale, si rischierebbe non di ridurre i danni, bensì, di crearne ulteriori e di maggior entità.

Un altro aspetto che ho sottolineato nel mio intervento — e che ribadisco ora — è la considerazione che anche altri paesi non sono giunti subito a stabilire delle norme, ma hanno creato una sorta di *forum* (utilizzando in ciò anche le attuali tecnologie) con lo scopo di far maturare varie esperienze, raccogliere opinioni ed imparare dagli altri al fine di aprirsi maggiormente ed essere più preparati. La mia idea quindi non è tanto quella di creare una *hot line* (che ritengo necessaria e va realizzata), ma un *forum* telematico avente ad oggetto tale problema, che se non viene affrontato può avere diverse ripercussioni e non solo sui soggetti passivi del fenomeno, in questo caso i minori. Inoltre, le preoccupazioni che il tema suscita influenzano tutto il mondo Internet ed il ruolo che può avere per lo sviluppo non solo economico, ma sociale e culturale del paese.

Creare un *forum* è quanto mi accingo a fare direttamente, a livello di coordinamento, alla Presidenza al Consiglio dei ministri. Presidente. Per quanto riguarda specifiche iniziative, come una campagna pubblicitaria di educazione, direi che siamo già in ritardo; è un'iniziativa che dobbiamo prendere per educare il pubblico, evitando però la demonizzazione, nella consapevolezza che tutte le nuove tecnologie presentano rischi. Posso quindi affermare che sul tema della campagna

pubblicitaria vi è da parte mia, come di tutto il Governo, la massima disponibilità nel mettere in atto tale tipologia di intervento.

Per quanto riguarda la *hot line* — come già indicato nella mia relazione — ritengo che uno strumento del genere rappresenti il mezzo per fornire, in certi casi, risposte, anche immediate, in termini di repressione del fenomeno. Nel caso specifico, si dovrebbe prevedere una *hot line* tecnologicamente adeguata: si tratta di individuare chi abbia le competenze specifiche per dar vita ad una tale infrastruttura e mi faccio carico di effettuare le opportune verifiche in tal senso.

Per quanto concerne le attività di controllo, evidenzio che in proposito esiste innanzitutto un problema tecnico; senza addentrarmi in particolari tecnici sottolineo come sia chiaro che vi è la responsabilità netta e specifica del *content provider*, di chi produce e mette a disposizione informazioni dannose od illecite. Oggi, quando si inizia a trasmettere, a volte è realmente e tecnicamente impossibile controllare il contenuto perché le tecnologie di trasmissione rendono difficilissima la comprensione dei contenuti, senza parlare poi dei volumi di informazioni inviate. In pratica, data l'unità di misura, molto ristretta, del tempo, esistono contemporaneamente informazioni che attengono ad argomenti e transazioni diverse. Quindi un controllo tecnico su tutto il volume di informazioni presente in rete è praticamente impossibile. Qualcuno potrebbe giungere ad ipotizzare l'impenabile, ossia un « grande fratello » che controlli il potenziale grande fratello, ma qui ci spingiamo nell'ipotetico e nell'impossibile.

PRESIDENTE. Forse neppure opportuno !

LUCIO STANCA, *Ministro per l'innovazione e le tecnologie*. Esattamente, anche perché, come ho già ricordato, fin dove giunge la libertà e chi stabilisce ciò che è giusto ?

In questo quadro non bisogna tralasciare l'aspetto economico; è necessario

mantenere, infatti, a mio avviso, un equilibrio generale ed evitare di « ammazzare » il fenomeno Internet. È difficile immaginare un paese senza Internet e l'esempio che ci viene da quei quattro o cinque paesi nel mondo nei quali Internet è, di fatto, vietato evidenzia come si tratti di regimi e quindi di paesi non democratici e poco sviluppati.

In merito all'ipotesi di un anonimato protetto, sottolineo come, in base alle tecnologie attuali, ciò sia possibile ed è un processo che, anzi, va accelerato. Sicuramente vi saranno costi aggiuntivi che, oltre a non essere eccessivi, sarebbero comunque ampiamente compensati dalla possibilità di poter conoscere i dati di chi ha commesso l'illecito.

Vi è poi il discorso della classificazione dei filtraggi; le tecnologie al riguardo esistono, ma si deve prestare attenzione, perché si ritorna sul problema del controllo e di cosa filtrare. Chiaramente vi sono comportamenti illeciti facilmente identificabili, ma per il resto si deve arrivare ad una specifica definizione di cosa vada filtrato. Non è che io creda molto nella tecnologia ma, in un caso del genere, questa sicuramente può aiutare a patto, però, che vengano avviate le opportune sperimentazioni. In una fase in cui il fenomeno è così nuovo, presenta una dimensione così internazionale ed il legislatore è in difficoltà, ritengo si debba promuovere anche la cultura dell'autoregolamentazione. È proprio interesse di chi deve autoregolamentarsi arrivare alla creazione di codici di comportamento perché si favorisce, così, lo sviluppo della rete.

Per quanto riguarda l'Italia ritengo vada compiuto uno sforzo, favorendo questa sorta di educazione affinché si raggiunga una capacità di autoregolamentazione. Ho appurato — per esperienza diretta — come in altri paesi siano stati compiuti passi avanti più efficaci nel campo dell'autoregolamentazione, essenziale in questa fase di transizione in attesa della piena capacità del legislatore ad intervenire con norme certe ed efficaci. In tale fase di transizione e con questo vuoto

normativo è interesse di chi è attore avere una precisa capacità e noi possiamo essere di aiuto nel definire regole di autoregolamentazione. Mi faccio quindi carico di questa attività, anche considerato che è l'industria che si deve adoperare e che in Italia vi sono già iniziative in tale direzione, ma non ancora rilevanti. In materia di autoregolamentazione si potrebbe agire magari in contemporanea con la campagna pubblicitaria.

**PRESIDENTE.** Vorrei riproporre un tema che è stato oggetto anche di una mozione discussa in Parlamento. Le chiedo se sia possibile ipotizzare forme di incentivazione per quei *provider* che decidano di applicare questa sorta di codici di autoregolamentazione, prevedendo che sia lo stesso Ministero a studiare quale dovrebbe essere la tipologia di tali incentivi. Dico ciò, nonostante si possa affermare che i *provider* dovrebbero semplicemente seguire un determinato comportamento, in quanto, a mio avviso, la cosa non è così semplice.

**LUCIO STANCA, Ministro per l'innovazione e le tecnologie.** Certamente. Come ho già fatto in materia di *privacy*, ritengo si possa ipotizzare un intervento a livello dei singoli siti, nel senso che ogni sito che nasce, in base ad una sorta di autoregolamentazione, dovrebbe rendere visibile sulla propria prima pagina (*home page*) le regole che intende seguire per quanto riguarda i contenuti dannosi ed illeciti ed anche, per esempio, per quanto riguarda la *privacy*. Dovrebbe ispirare così l'immediata fiducia dell'utente che consulta il sito, per il fatto che il fornitore del servizio ha pieno rispetto di queste esigenze fondamentali.

Poi arriveremo, probabilmente, ad imporre delle vere e proprie norme, ma intanto è importante che i siti web che oggi nascono, qualora abbiano la capacità di autoregolarsi, abbiano anche un riconoscimento, come dire, di qualità.

**PRESIDENTE.** Una sorta di marchio di qualità.



LUCIO STANCA, *Ministro per l'innovazione e le tecnologie*. Esatto.

PRESIDENTE. Ringrazio nuovamente il ministro Stanca per aver accolto il nostro invito e per la sua interessante relazione che è, per noi componenti la Commissione, utilissima.

Signor ministro, le porgo le scuse di alcuni colleghi che, data la contemporaneità dei lavori parlamentari, non hanno potuto essere presenti. Le ribadisco la volontà di lavorare insieme, sia per la campagna pubblicitaria, sia per l'attività da svolgere sul codice di autoregolamen-

tazione, e di mantenerci, quindi, in costante contatto con il Ministero che lei dirige.

Dichiaro conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

*Licenziato per la stampa  
il 15 febbraio 2002.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

